

COMUNE DI ANACAPRI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Sommario

CAPO I. - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Disciplina della polizia urbana
- Art.2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art.3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II. - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 4 Occupazione di suolo pubblico
- Art. 5 Modalita' per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 6 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 7 Installazione di tende solari
- Art. 8 Installazione di vetrine
- Art. 9 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 10 Commercio su aree pubbliche
- Art. 11 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 12 Installazioni di chioschi ed edicole
- Art. 13 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 14 Collocamento di condutture

CAPO III. - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 15 Disposizioni di carattere generale
- Art. 16 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 17 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 18 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 19 Disposizioni riguardanti i titolari di attività commerciali e esercizi pubblici
- Art. 20 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 21 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche
- Art. 22 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art. 23 Pulizia delle vetrine
- Art. 24 Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 25 Volantinaggio
- Art. 26 Taglio alberi
- Art. 27 Pulizia terreni

CAPO IV. - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 28 Manutenzione degli edifici
- Art. 29 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art. 30 Collocamento di targhe o lapidi commemorative

- Art. 31 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 32 Depositi in proprietà privata
- Art. 33 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 34 Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 35 Bagni e spiagge
- Art. 36 Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 37 Viali e giardini pubblici
- Art. 38 Fontane
- Art. 39 Atti contrari al decoro pubblico ed alla moralità
- Art. 40 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V. - QUIETE E IGIENE PUBBLICA

- Art. 41 Inquinamento acustico
- Art. 42 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art. 43 Impianti di macchinari
- Art. 44 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 45 Rumori nei locali pubblici e privati
- Art. 46 Uso di strumenti sonori
- Art. 47 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 48 Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 49 Detenzione di cani o altri animali
- Art. 50 Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art. 51 Divieto di campeggio

CAPO VI. - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 52 Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- Art. 53 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 54 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 55 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art. 56 Fucine e forni
- Art. 57 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 58 Animali pericolosi
- Art. 59 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 60 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 61 Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
- Art. 62 Materiale di demolizione e costruzione
- Art. 63 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 64 Illuminazione dei portici, delle scale e dei anditi

CAPO VII. - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 65 Orari degli esercizi
- Art. 66 Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri
- Art. 67 Vendita delle merci
- Art. 68 Trasporto e vendita del pane
- Art. 69 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati
- Art. 70 Requisiti dei locali di vendita
- Art. 71 Apertura o trasferimento di esercizi commerciali

CAPO VIII. - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 72 Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 73 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- Art. 74 Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

CAPO IX. - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 75 Esercizio di mestieri girovagli
- Art. 76 Questue/collette
- Art. 77 Baracche per pubblici spettacoli

CAPO X. - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 78 Cortei funebri
- Art. 79 Processioni - Manifestazioni

CAPO XI. - INTERVENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Art. 80 Interventi Polizia Municipale per privati

CAPO XII. - SANZIONI

- Art. 81 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 82 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- Art. 83 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni
- Art. 84 Sospensione delle concessioni

CAPO XII. - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 101 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana e' disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme comunali e sovracomunali ad essa attinenti.

Essa attende alla tutela dell'integrita' del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la liberta' dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunita', disciplinando l'attivita e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitu' di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici.

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco o suo delegato (Assessore Polizia Municipale) ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed *agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P.*, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, serre agricole o luoghi dove si svolgono attivita' agricole, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attivita' sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorita' giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto dai competenti uffici comunali e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio con giustificato motivo i benefici concessi; e) con facolta' di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in bollo (se previsto altrimenti in carta libera).

CAPO II. DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico e' disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal presente regolamento di Polizia Urbana.

Art. 5 Modalita' per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessita' che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.

In tali casi di necessita' e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dal Comando Polizia Municipale, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, il quale puo' subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalita' ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno a persone o cose od imbrattamento del suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorita' Comunale potra' provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilita' di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 6 Collocamento di accessori, attrezzature ed arredi sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio puo' essere concessa davanti e/o in prossimita' agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi solamente a nome del titolare o legale rappresentante della societ  con riferimento all'attivit  commerciale o di P.E. relativa.

Nella concessione sara' precisato il periodo e la modalit  della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate secondo quanto consentito dal Codice della Strada. L'amministrazione comunale puo' negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilita' e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti e/o in prossimita' ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti, realizzati in ferro o legno.

Art. 7 Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovra' in ogni caso non superare mt. 1,5 della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza dovra' essere limitata alla proiezione della superficie del terrazzo stesso.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dai competenti ufficio comunali qualora sia possibile l'installazione. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sara' caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, e' vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilita', specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando cio' sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 8 Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico e' sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorita' comunale e da quanto previsto dallo Strumento dell'Apparato Distributivo (S.A.D.).

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 9 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le modalita' per l'occupazione del suolo o spazio pubblico e l'esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi, sono previste dal regolamento comunale per l'occupazione del suolo, dallo Strumento Apparato Distributivo e dalle norme Igienico-Sanitarie per prodotti alimentari

Art. 10 Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche e' regolato dalla vigente normativa (Legge 114/98, Legge Regionale 19/99), e dal Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche.

Art. 11 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi pedane, palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorita' comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale relativo alla viabilita' pedonale e veicolare.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovra' essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 12 Installazione di chioschi

La concessione per erigere sul luogo pubblico chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non puo' essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilita' agli incroci e curve e dovra', al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale, relativo alla viabilita'.

In ogni caso l'installazione potra' essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, dal regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche e, se adottato, da specifico regolamento in materia di chioschi.

Art. 13 Divieto di giochi sul suolo pubblico

- a) Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, e' vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi attivita' sportiva quando cio' costituisca pericolo per la pubblica incolumita' e intralcio alla circolazione.
- b) E' assolutamente vietato, sulle strade e marciapiedi, l'uso di pattini, skateboard, monopattini e di trampoli, fatto salvo manifestazioni autorizzate; ne e' consentito l'uso ai ragazzi di eta' inferiore ai 10 anni nelle zone chiuse al traffico se non accompagnati .
- c) E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

- d) E' vietato usare bombolette spray di qualsiasi tipo per spruzzare le persone, il suolo ed i muri anche in occasione di eventi tradizionali come il periodo del carnevale.
- e) E' altresì vietato l'uso di materiale pirotecnico e di fuochi di qualsiasi natura senza la specifica autorizzazione di Pubblica Sicurezza.

Art. 14 Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture e/o linee dell'energia elettrica, del gas, telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture straordinarie per feste e/o manifestazioni, sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle eventuali disposizioni deliberate dalla Giunta Municipale che saranno indicate nell'autorizzazione che rilascerà l'Ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture e/o le linee quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni e le opere eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa manutenzione e riparazione delle linee e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori, fatti salvi i casi di urgenza ed emergenza.

Allorquando le condotte, le tubazioni, gli impianti e le linee, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III. NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 15 Disposizione di carattere generale

Fatte salve le disposizioni di legge previste dal Codice della Strada, in materia ambientale e penale per l'abbandono di rifiuti ed il getto pericoloso di cose, nonché in materia di igiene.

Tutti i luoghi pubblici e privati aperti al pubblico o luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

A tale fine e' proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi, frutta e qualunque tipo di rifiuto organico vegetale, materiale di demolizione, di rifiuto, parti vetuste di veicoli ed altri materiali ingombranti, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 16 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito ai concessionari che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra e' a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Tale obbligo è applicabile a tutti coloro in possesso di concessione per l'occupazioni di aree e suoli pubblici, rilasciate a titolo diverso (es. ponteggiatori, aree di cantiere e simili, carico e scarico materiale edile, ecc. ecc.)

Le operazioni di pulizia devono essere compiute in modo tale che detti rifiuti siano raccolti e non riversati, anche in parte, attraverso le griglie di scolo delle acque meteoriche della canalizzazione comunale.

Art. 17 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 18 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici visibili dalla pubblica strada, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio e dell'estetica cittadina o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 19 Disposizioni per i titolari di attività commerciali ed esercizi pubblici

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe ad esclusione di quanto diversamente stabilito in merito alle modalità di svolgimento del sistema di raccolta e dal vigente Regolamento Comunale in materia di nettezza.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede o area antistante al suo esercizio ed alla rimozione degli eventuali rifiuti derivanti dall'esercizio della propria attività.

Art. 20 Trasporto di materiale di facile dispersione, di demolizione e deposito di rottami e detriti

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calcinacci, terre, detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, evitando la dispersione sul suolo pubblico e /o lo spandimento col vento.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, e' fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali il suolo pubblico è stato insudiciato ed occupato.

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie sul suolo pubblico, privato aperti al pubblico, nonché privati in vista del pubblico.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti materiali di demolizione od altro, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi tubi ad incastro, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di metri 1 dal piano di raccolta.

Art. 21 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle autovetture e dei veicoli in genere. Tale divieto è esteso alle aree private nei casi in cui detta operazione provochi un conseguente imbrattamento delle vie ed aree pubbliche ed un inquinamento ambientale.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 22 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva abilitazione e, ove occorra, specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Gli artigiani iscritti all'apposito registro presso la Camera di Commercio che producendo sul posto vendono su area pubblica sono soggetti a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche.

Dette limitazioni e divieti non si applicano per la vendita effettuata nell'ambito di manifestazioni organizzate dal Comune o da Associazioni ed altro, legittimati a seguito di specifica autorizzazione.

Art. 23 Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi, le abitazioni ed i magazzini per eseguire la pulizia delle vetrine, porte, finestre, ecc. è consentita, senza speciale autorizzazione, dalle ore 7.30 sino alle ore 10.00.

Tale operazioni non devono in alcun modo arrecare intralcio alla circolazione sia pedonale che veicolare e disturbo a terzi.

Art. 24. Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per zone eventualmente destinate a fiere per gli animali.

E' consentito fornire cibo ad animali domestici solo in modo controllato ovvero senza allontanarli, abbandonandolo sul suolo, il tutto ritirando i contenitori dopo aver offerto il cibo.

In ogni caso è proibito tenerli in tutti quei luoghi dai quali si dia, per esalazioni moleste od altri inconvenienti, in qualsiasi modo disturbo a terzi.

E' fatto obbligo ai possessori di animali di munirsi di apposita ed idonea attrezzatura per raccogliere gli escrementi eventualmente prodotti dagli animali quando li accompagnano lungo le pubbliche vie.

Coloro che risultano sforniti dell'idonea attrezzatura prevista saranno passibili di sanzione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 25 Volantinaggio

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, qualsiasi forma di volantinaggio se non preventivamente autorizzata.

Art. 26 Taglio alberi

E' vietato il taglio di alberi di alto fusto che per localizzazione o tipologia rientrino nelle competenze del Sindaco.

I proprietari che avessero necessità di tagliare dette piante dovranno presentare domanda di autorizzazione all'ufficio competente specificando i motivi e se del caso una relazione di un tecnico abilitato che certifichi i danni provocati dalle radici e dai rami o l'effettiva pericolosità.

L'autorizzazione sarà subordinata alla sostituzione della pianta con un'essenza di tipo mediterraneo di adeguate dimensioni.

Art. 27 Pulizia terreni

I proprietari di terreni soggiacciono a quanto previsto dalle disposizioni Regionali e Provinciali per la prevenzione degli incendi boschivi e campestri.

E' fatto inoltre obbligo a tutti di provvedere alla pulizia dei fondi anche se non prospicienti alle strade ed alle abitazioni.

I terreni sopra citati dovranno essere tenuti in modo tale che non si verifichino anche inconvenienti di natura igienico-sanitaria.

In caso di inosservanza delle norme sopracitate l'Amministrazione Comunale per mezzo degli uffici competenti provvederà ad emettere diffida ai proprietari dei terreni.

L'atto successivo sarà l'emanazione di una ordinanza che obblighi l'osservanza dei commi precedenti; in caso di inottemperanza il Comune provvederà addebitandone le spese e l'inadempiente sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.P.

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 28 Manutenzione degli edifici

I proprietari di immobili devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale.

In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati anche quando ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili dell'apposizione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

L'Autorità Comunale competente disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 29 Collocamento di cartelli, iscrizioni, insegne

Salve le norme del regolamento sulla pubblicit  e pubbliche affissioni e del Piano della Rete Distributiva, il collocamento dei cartelli, delle iscrizioni di insegne di qualunque specie, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, e' subordinato all'autorizzazione comunale e potra' essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicita' dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sara' consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.

Nei luoghi e negli edifici predetti e' vietata, altresi', l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicit . E' comunque sempre vietata l'apposizione fuori dagli spazi riservati alle affissioni.

Le comunicazioni di interesse pubblico devono essere affisse nelle bacheche comunali all'uopo predisposte.

Il Comune si riserva delle deroghe per manifestazioni o ricorrenze che diano lustro al paese.

Art. 30 Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, e' necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potra' anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 31 Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'inaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 32 Depositi in proprieta' privata

Nelle proprieta' private esposte alla pubblica vista e' vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorita' comunale, nuoccia all'estetica, al decoro ed alla visione di scorci panoramici e paesaggistici del territorio.

Art. 33 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non e' permessa fuori dei locali e recinti privati. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico, fatta eccezione per quegli appartamenti che non hanno vedute nell'interno dei caseggiati e su aree e cortili privati.

Gli oggetti esposti dovranno:

- a) non sporgere pi  di 50 cm. dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico;
- b) non avere dal suolo stradale un'altezza inferiore a m. 3 misurata dal lembo pi  basso;
- c) non produrre il bench  minimo imbrattamento delle aree e vie pubbliche;

- d) lasciare libera circolazione dell'aria, non togliere la luce, e non arrecare molestia in alcun modo agli abitanti dei piani inferiori.
- e) E' vietato sciorinare e stendere biancheria, panni, ecc. lungo le ringhiere e parapetti pubblici, come pure attaccare funi agli alberi dei viali o alle ringhiere per stendervi biancheria od altro.

Qualora una abitazione abbia più balconi o vedute si dovrà stendere o sciorinare la biancheria, panni e simili da quelle finestre o balconi che prospettano verso vie o aree di minor valenza.

Art. 34 Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Per le abitazioni che non hanno prospetto in cortili o anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8 dal 1 maggio al 30 settembre e sino alle ore 9 negli altri mesi. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne' arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 35 Bagni e spiagge

Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico e' vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle vigenti leggi, dall'autorita' comunale o marittima e rese note mediante le opportune ordinanze .

Art. 36 Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto e' prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, e' vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di veicoli autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 37 Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici e' vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- c) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- e) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorita';
- f) svolgere competizioni sportive, salvo autorizzazione;
- g) fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, e' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 38 Fontane

E' proibito gettare nelle fontane pietre, detriti e qualsiasi altro materiale solido o liquido.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne' attingerla con tubi od altri espedienti, fatto salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Comune.

In prossimita' delle fontanelle e' vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

E' altresì vietato effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 39 Atti contrari al decoro pubblico ed alla morale

E' vietato sdraiarsi sul suolo pubblico arrecando intralcio alla circolazione anche pedonale.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico e' vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi.

Art. 40 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

E' obbligo per proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, quando cio' sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse, di recingere la proprietà in modo che nessuno vi possa liberamente o facilmente introdursi.

La recinzione deve realizzarsi secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia urbanistica, recinzioni stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V. QUIETE PUBBLICA

Art. 41 Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 42 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non e' consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete e rispettare tutte le normative vigenti in materia:

Inoltre per quanto riguarda l'attività di industrie, professioni e mestieri rumorosi, si ritiene di prescrivere i seguenti orari:

- periodo dal 1 ottobre al 31 maggio
dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
- periodo dal 1 giugno al 30 settembre
dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

Fuori dagli orari sopra citati è vietata nelle aree di tipo misto e prevalentemente residenziali qualsiasi attività rumorosa.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, scuole, ecc. e' assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attivita' qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessita' contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco puo' ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

Il Comando Polizia Municipale, in collaborazione con la competente ASL, su reclamo degli interessati o di ufficio, accerta la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti da parte degli uffici comunali competenti, perche' le industrie e le attivita' rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilita' della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorita' comunale puo' vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Art. 43 Impianto di macchinari

L'impianto di nuovi esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione e' vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorita' comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovra' presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovra' essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovra', pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonche' atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, le caratteristiche tecniche e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovra' essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia gia' stata ottenuta l'autorizzazione.

Per l'installazione e l'operatività degli impianti dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, ne' a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.
- b) le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che cio' non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovra' essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprieta' o locali abitati da altri inquilini.
- c) gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
- d) Il propagarsi dei rumori nell'aria dovra' comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
- e) negli impianti dovra' comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
- f) in casi particolari dovra' essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

La concessione della autorizzazione suddetta e' fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.

L'autorizzazione sara' revocato quando:

- g) si verifichino incompatibilita' con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- h) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- i) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Art. 44 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione su tutto il territorio comunale di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunita'.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Ente, attraverso gli organi comunali competenti, potra' adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potra' richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attivita' inquisita.

Art. 45 Rumori nei locali pubblici e privati.

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, e' vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione e' pure soggetto l'uso degli apparecchi radio televisivi o altri diffusori sonori, che dopo le ore 23.00 non dovranno arrecare danno, molestia e disturbo al vicinato, come previsto dalla legge.

Art. 46. Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori.

Gli organi comunali competenti, tenuto conto delle circostanze, hanno facolta' di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori e che, per la loro insistenza e tonalita', siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicita' sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, e' vietata qualsiasi forma di pubblicita' a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 47 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di trasporto e di carico e scarico di merci, derrate o altro, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Art. 48 Venditori e suonatori ambulanti

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono arrecare disturbo a terzi.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, e' vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 49 Detenzione di cani o altri animali

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, e' vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola.

I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata si provvederà ai termini di legge.

E' fatto obbligo, altresì, ai possessori di animali che circolano sulle pubbliche strade o luoghi aperti al pubblico dotarsi di apposita ed idonea attrezzatura per la rimozione di eventuali escrementi prodotti dai propri animali.

Tutti coloro che conducono animali lungo le strade pubbliche o in luoghi aperti al pubblico sprovvisti dell'apposita attrezzatura saranno passibili delle sanzioni previste.

I cani vaganti o che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre al pagamento della sanzione pecuniaria.

E' vietato condurre cani nei luoghi di balneazione nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.

Art. 50 Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di regolare autorizzazione per l'esercizio dell'attività che deve essere svolta in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'organo comunale competente, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo quanto previsto dalla normativa vigente

Art. 51 Divieto di campeggio

E' vietato il campeggio libero su tutto il territorio comunale.

CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 52 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, e' vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 53 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità e' consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 54 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
- e) Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 55 Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, gli organi comunali competenti riterranno di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 56 Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione degli organi comunali competenti, i quali, caso per caso, stabiliranno le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni, in modo tale che il calore non disturbi le abitazioni confinanti.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art. 57. Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o comunque o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altro oggetti accesi.

Art. 58 Animali pericolosi

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti sul territorio comunale se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali domestici.

I cani di grossa taglia in genere devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno altresì essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra descritto, che non siano convenientemente custoditi, saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di tatuaggio per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

Art. 59 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o di qualsiasi altro materiale.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua che crei disturbo a terzi dai tetti o dai canali.

Art. 60 Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici e marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere

prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale per le autorizzazioni del caso.
Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 61 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente e a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi e segnalato da apposite luci rosse.

Per l'occupazione di aree e suoli pubblici dovrà essere acquisito il preventivo parere della Polizia Municipale.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.

Art. 62 Materiale di demolizione e costruzione

E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno dei fabbricati, i materiali di demolizione od altro, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di mt. 1 dal piano di raccolto.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

E vietato altresì depositare sulla pubblica via materiale da costruzione senza la preventiva autorizzazione.

Art. 63 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 64 Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere nelle ore di notte, convenientemente illuminate.

CAPO VII° DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 65 Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e Regolamentari.

Art. 66 Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore. Per gli involucri degli

alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 67 Vendita delle merci

In nessun caso puo' essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, ne' rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti.

Art. 68 Trasporto e vendita del pane

Il trasporto del pane si effettua tramite contenitori igienici chiusi in modo da evitare contaminazioni da agenti esterni.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantita' richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualita' e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 69 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualita', il nome commerciale e il prezzo. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 70 Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

Art. 71 Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

L'apertura ed il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dalla Legge Regionale n. 19/99 e dallo Strumento dell'Apparato Distributivo

CAPO VIII DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 72 Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche e' consentito quanto previsto dal Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche.

Art. 73 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui e' vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 74 Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e delle bevande e' soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

CAPO IX DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 75 Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia gia' munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorita' comunale, che verrà rilasciata al momento della concessione di suolo pubblico temporaneo, previo il normale accertamento dei requisiti (iscrizione nel registro di cui all'art. 121 del TULPS, autorizzazione ministeriale, se del caso, con integrazione della seguente dicitura "la presente concessione, visti i requisiti di cui all'art. 121 del TULPS ha validità anche come autorizzazione per pubblici intrattenimenti e spettacoli prescritta dall'art. 69 del TULPS". E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati e' vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 76 Questue/collette

E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 77 Baracche per pubblici spettacoli

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprieta' privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovra', inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.

Ai concessionari e' vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potra' peraltro, stabilire caso per caso, anche un diverso orario.

CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 78 Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario piu' breve, concordandolo preventivamente con l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 79 Processioni – Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI INTERVENTI POLIZIA MUNICIPALE PER RICHIESTE FINALIZZATE AD INTERESSI PRIVATI

Art. 80 Interventi Polizia Municipale

a) sopralluoghi, ispezioni di aree, impianti, manufatti, locali, servizi tecnologici, giardini, cortili, pertinenze, case o appartamenti, richieste da privati e finalizzati a interesse privato o preminentemente privato;

b) interventi sul traffico a seguito di attività e inconvenienti determinati da privati e imprese;
Gli interventi di cui al punto a) sono svolti solamente con le sottotestate condizioni:

- 1) tempi ed organizzazione sono decisi a discrezione del Comando di P.M., dopo averli concordati con il Signor Sindaco o Assessore Delegato;
- 2) sono svolti solo successivamente all'assolvimento dei compiti d'istituto;
- 3) sono svolti successivamente al versamento di € 30,00 a titolo di rimborso fisso;
- 4) i richiedenti hanno l'obbligo del versamento immediato al termine dell'intervento, di € 30,00 per ogni ora o frazione di ora diurna e di € 60,00 per ogni ora o frazione di ora notturna, per ogni addetto impegnato;

Gli interventi di cui al punto b) e determinati dall'effettuazione di operazioni e lavori di interesse privato e preminentemente privato sono svolti alle sotto notate condizioni:

- 1) condizioni di cui al punto 1 e 2 del comma precedente;
- 2) versamento anticipato di € 30,00 a titolo di rimborso fisso;
- 3) richiedenti hanno l'obbligo del versamento immediato al termine dell'intervento, di € 30,00 per ogni ora o frazione di ora diurna e di € 60,00 per ogni ora o frazione di ora notturna, per ogni addetto impegnato;

CAPO XII SANZIONI

Art. 81 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come da tabella allegata (All.A) al regolamento stesso.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore o di altro obbligato.

Nel caso di mancato pagamento immediato, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 82 Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'organo comunale competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, N. 142 e successive modificazioni, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 83 Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, si attivano onde procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite o furono destinate a commettere l'infrazione e dispongono il sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreche' le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorita' competente.

Art. 84 Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sara' inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attivita' specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosita' del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;
- d) per inosservanza a quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti.
- e) La sospensione si potra' protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ALLEGATO "A" Tabella sanzioni amministrative pecuniarie

- Per le violazioni di cui all'art. 5 - 6 - 7 - 8 - 12 - 15 - 20 si applicano le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
- Per le violazioni di cui agli artt. 23-25-32-33-34-39, previa diffida da parte delle Autorità competenti, si applica la sanzione amministrativa da € 10 a € 80.
- Per le violazioni di cui all'art. 9 si applicano le sanzioni previste dal D.L. 114/98.
- Violazione a quanto previsto dall'art.13
comma a) e b) da € 10,00 ad € 80,00
comma c) e d) da € 25,00 ad € 300,00
comma e) da € 50,00 ad € 500,00
- Violazioni a quanto previsto dall
Art. 16 da € 25,00 a € 300,00
Art. 17 da € 25,00 a € 300,00
Art. 18 da € 10,00 a € 80,00
Art. 19 da € 25,00 a € 300,00
Art. 21 da € 25,00 a e 300,00
Art. 24 da € 25,00 a € 300,00
Art. 27 da € 25,00 a € 300,00
Art. 28 nel caso in cui è compromessa l'incolumità pubblica si applicano le
 sanzioni previste dal C.D.S.
Art. 29 da € 10,00 a € 80,00
Art. 31 da € 10,00 a € 80,00
Art. 37 da € 25,00 a € 300,00
Art. 38 da € 10,00 a € 80,00
Art. 42 da € 25,00 a € 300,00
Art. 43 da € 25,00 a € 300,00
Art. 46 da € 25,00 a € 300,00
Art. 47 da € 25,00 a € 300,00
Art. 48 da € 10,00 a € 80,00
Art. 49 da € 25,00 a e 300,00
Art. 54 da € 50,00 a € 500,00
Art. 55 da € 50,00 a € 500,00
Art. 57 da € 50,00 a € 500,00
Art. 58 da € 50,00 a € 500,00
Art. 61 da € 50,00 a € 500,00
Art. 62 da € 25,00 a € 300,00
- Per le violazioni di cui agli artt. 23-25-32-33-34-39, previa diffida da parte dell'Autorità competenti, si applica la sanzione amministrativa da € 10 a € 80;
- Per le violazioni di cui all'art. 45 si applicano le sanzioni previste dalla L. 26/10/1995 n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico - e quanto previsto dal D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999.
- Per le violazioni di cui all'art. 65 si applicano le sanzioni previste dalla vigente Ordinanza Sindacale in materia.
- Per le violazioni di cui agli artt. 67 - 68 - 69 si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
- Per le violazioni di cui agli artt. 72 - 73 - 74 si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento Comunale in materia.